

Repertorio n. 114

Raccolta n. 92

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore diciassette e minuti cinquanta.

In Legnano, Via Venezia n. 60 presso la sede sociale della "Santi Martiri Società Cooperativa Sociale".

Davanti a me Dott. LUIGI GAROFALO Notaio residente in Parabiago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

È COMPARSO

TURRI LORENZO nato a Legnano il 28 luglio 1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"SANTI MARTIRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Legnano, attualmente in Via Venezia n. 60, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12383090151, R.E.A. n. MI-1553350, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di impresa sociale, all'Albo delle Società cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente il 21 marzo 2005 al n. A158934 e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Lombardia dal 29 luglio 1998, Codice sezione B.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società, riunitasi in questo luogo, giorno e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione di un nuovo testo di statuto

2) Delibere inerenti e conseguenti

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto avviene in assemblea.

Apertura lavori assembleari alle ore diciotto.

Su unanime designazione degli intervenuti e ai sensi dell'art. 14 dello statuto vigente, assume la Presidenza dell'assemblea il qui comparso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Turri Lorenzo, il quale accerta, consta e fa constare che:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dagli articoli 11 e 14 del vigente statuto;

b) sono presenti, in proprio o per deleghe già acquisite agli atti sociali, n. 32 (trentadue) soci aventi diritto a n. 31 (trentuno) voti su un totale di n. 34 (trentaquattro) soci aventi corrispondente diritto di voto, come esattamente risulta dal foglio presenze composto da un foglio che, da me letto al Comparente e sottoscritto dallo stesso con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

c) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona del medesimo Presidente signor Turri Lorenzo e dei Consiglieri signori:

- Loriggiola Albino;

Reg.to a Dir. Prov. II
Milano - Atti Pubblici
il 23/05/2022
al n. 53825
Mod. 1T
con Euro 200,00

- Ponzelletti Giorgio;
- Clerici Roberto;
- Brugnoli Alberto;
- Antonioletti Franco;
- Scopelliti Pietro;
- Della Foglia Fabio;
- Canton Alessandro;

d) non risulta essere stato nominato l'Organo di Controllo.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

che l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno di cui sopra.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale riferisce le ragioni che consigliano di sostituire l'attuale statuto sociale della Cooperativa con un nuovo statuto, composto da n. 45 (quarantacinque) articoli, letto dal Presidente ai presenti.

Il Presidente si sofferma in particolare sul nuovo sistema di gestione della società, precisando che essa sarà affidata esclusivamente ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dello statuto.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Il presidente dà atto che il nuovo statuto prevede la possibilità per la cooperativa di emettere strumenti finanziari partecipativi con diritti di amministrazione, nominativi e diversi dai titoli di debito, destinati alla categoria dei cd. "soci sovventori", al fine di consentire, mediante conferimenti di questi ultimi, un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore, sia persona fisica che persona giuridica, potrà essere attribuito fino a un massimo di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il Presidente, infine, manifesta l'opportunità di incrementare il numero delle attività rispetto a quelle già previste nell'attuale oggetto sociale di cui all'articolo 3 (tre) del vigente Statuto.

All'uopo il Presidente, illustra le ragioni che rendono opportuno l'ampliamento dell'oggetto sociale prevedendo che, in sostituzione di quello attuale, la società possa svolgere le seguenti attività:

"La società, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà sociale, si propone di procurare ai soci opportunità e condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato.

La cooperativa in particolare intende realizzare il proprio fine mutualistico sopra detto esercitando attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio psichico oltre che fornendo servizi desti-

nati all'assistenza di persone anziane e soggetti disabili e fragili.

In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- a) attività agricole e di manutenzione e cura del verde, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti e di prodotti agricoli anche di terzi;
- b) prestazioni di servizi di pulizia, di disinfestazione e sanificazione nonché di manutenzione e gestione di aree e di immobili privati e pubblici, anche destinati ad attività commerciali e industriali;
- c) servizi di facchinaggio, traslochi e sgomberi;
- d) il trasporto di persone e di merce conto terzi e la consegna di pacchi e plichi conto terzi;
- e) gestione di parcheggi e svolgimento di attività interessanti la mobilità cittadina;
- f) la prestazione di servizi ausiliari alle imprese, relativi all'organizzazione aziendale, quali la segreteria amministrativa, rilevazione, inserimento e rendiconto di dati, l'individuazione e la scelta di materie prime, materiali e tecnologie; lo sviluppo di procedimenti e sistemi; la formazione di personale specializzato; l'elaborazione e la comparazione numerica e grafica di dati; l'elaborazione di strategie aziendali e, in genere, la prestazione di servizi volti alla ottimizzazione della gestione e della produzione aziendali, comunque non comportanti assunzione di responsabilità tipiche degli iscritti in albi o elenchi professionali;
- g) esposizione, produzione, lavorazione di prodotti lavorati, semi-lavorati o trasformati da soci della cooperativa, da altre cooperative, società, enti o artigiani, nonché la loro commercializzazione in appositi spazi, anche fieristici;
- h) commercializzazione di prodotti artigianali propri o di altre cooperative;
- i) selezione, montaggio, confezionamento, etichettatura, stoccaggio di merci e di materiale, prestazione di servizi analoghi, complementari nei settori del commercio e dell'industria;
- l) la realizzazione tipografica e stampa;
- m) organizzazione e corsi per lavori socialmente utili;
- n) servizi complementari nel settore alberghiero-ricettivo e della ristorazione, la conduzione di spazi e strutture attrezzate per ritrovi e convegni, con possibilità di gestione diretta o tramite concessionario del servizio di somministrazione di pasti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- o) la prestazione di servizi cimiteriali, quali, a titolo esemplificativo, la tumulazione, l'inumazione, l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione;
- p) la raccolta, la pulizia manuale e meccanizzata di strade e luoghi pubblici e privati;
- q) la gestione di piattaforme ecologiche e il trasporto di rifiuti per conto terzi;
- r) operando come società di servizi energetici (cd. ESCO), lo svolgimento nei confronti di terzi di attività di consulenza tecnica e amministrativa della gestione energetica; la fornitura di servizi di ottimizzazione dei consumi di energia; la gestione e la manutenzione di impianti termici, elettrici, e di cogenerazione ad alto rendimento con reti di teleriscaldamento; la realizzazione, per conto proprio o di terzi, di progetti diretti all'utilizzazione di fonti rinnovabili, di interventi di risparmio energetico e di forestazione, in Italia e all'estero, al fine della riduzione o della neutralizzazione delle emissioni di

anidride carbonica, anche mediante campagne informative o didattiche;

s) la raccolta, la selezione, la cessione, il riciclo e lo smaltimento di indumenti, scarpe, borse e di altri oggetti dismessi ed usati, anche con interventi partecipati di aziende specializzate;

t) la raccolta, lo stoccaggio, la conservazione, l'acquisizione, la cessione e la distribuzione di beni e prodotti conferiti anche gratuitamente da persone, enti e società, da distribuire secondo necessità e bisogni a persone o enti che necessitano di aiuti materiali;

u) attività di assistenza e di carattere animativo con collaboratori familiari e infermieristici per persone anziane, ammalati di ogni genere, minori, soggetti disabili, sia a domicilio che in centri diurni, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre attività per il tempo libero;

v) attività di formazione e consulenza;

z) attività di sensibilizzazione e di animazione presso le comunità locali, nazionali ed internazionali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di disagio e bisogno.

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Gli scambi mutualistici coi soci avvengono sulla base di regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea.

La società potrà scambiare anche con terzi".

Il Presidente propone infine di modificare la durata della società.

All'uopo il Presidente propone che la durata della società sia stabilita fino al 31 dicembre 2075.

In seguito alla modifica dell'oggetto sociale, il Presidente informa che i soci assenti, dissenzienti e astenuti hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, del Codice Civile così come richiamato dallo statuto vigente e dalle disposizioni di legge.

Non essendovi altro su cui discutere, il Presidente invita l'assemblea a votare.

L'assemblea, udita la proposta fatta dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, preso atto che il signor Cacciapaglia Luca è privo del diritto di voto in quanto socio da meno di novanta giorni, con trenta voti favorevoli e con l'astensione del socio Della Vedova Aldo, espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fatto dal Presidente

DELIBERA

1. di abrogare il vigente Statuto e di adottare, in sua sostituzione, il nuovo testo di Statuto composto da 45 (quarantacinque) articoli, che si approvano singolarmente e nel loro insieme, e che si allega al presente verbale con la lettera "B", per darne pubblicazione ai sensi di legge, previa lettura da me datane al Comparente.

2. di attribuire all'organo amministrativo ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella, allegato B), d.P.R. n. 642 del 1972.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto ammontano ad Euro 1.530,00 (millecinquecentotrenta virgola zero zero) circa e sono a carico della società.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato, io Notaio ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta.

Occupi,

di tre fogli, dieci intere facciate oltre alla presente fin qui.

Firmati:

LORENZO TURRI
LUIGI GAROFALO

Allegato "A" al repertorio n. 114/92		del 16/5/2022		
"Santi Martiri società cooperativa sociale"				
FOGLIO DELLE PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA		16/05/2022		
	SOCI	SOCI	SOCI	SOCI
ELENCO SOCI	PRESENTI	PRESENTI	ASSENTI	Firma presenza
	in proprio	per delega a		
Turri Lorenzo	x			<i>[Signature]</i>
Loriggiola Albino	x			<i>[Signature]</i>
Ponzelletti Giorgio	x			<i>[Signature]</i>
Della Vedova Aldo	x			<i>[Signature]</i>
Olgiati Luciano	x			<i>[Signature]</i>
Olgiati Ermanno	x			<i>[Signature]</i>
Rocca Daniele	x			<i>[Signature]</i>
Della Foglia Fabio	x			<i>[Signature]</i>
Marotta Ottavio			x	
Brugnoni Alberto	x			<i>[Signature]</i>
Poltronieri Pier Angelo	x			<i>[Signature]</i>
Moroni Giancarlo	x			<i>[Signature]</i>
Paoletti Gimigliano	x			<i>[Signature]</i>
Fabiano Giorgio	x			<i>[Signature]</i>
Rovellini Daniele	x			<i>[Signature]</i>
Pincioli Giovanni	x			<i>[Signature]</i>
Vignati Nedo	x			<i>[Signature]</i>
Pattano Pietro			x	
Quaranta Matteo	x			<i>[Signature]</i>
Clerici Roberto	x			<i>[Signature]</i>
Fedeli Livio	x			<i>[Signature]</i>
Antonioletti Franco	x			<i>[Signature]</i>
Venturi Alessio	x			<i>[Signature]</i>
Pina Edoardo	x			<i>[Signature]</i>
Canton Alessandro	x			<i>[Signature]</i>
Cadoni Andrea	x			<i>[Signature]</i>
Re Edoardo	x			<i>[Signature]</i>
Scopelliti Pietro	x			<i>[Signature]</i>
Calloni Fabrizio	x			<i>[Signature]</i>
Losa Fabio	x			<i>[Signature]</i>
Prandoni Alberto	x			<i>[Signature]</i>
Caggiola Luca	x			<i>[Signature]</i>
Lo Medico Salvatore	x			<i>[Signature]</i>
Cacciapaglia Luca	x			<i>[Signature]</i>

Il Presidente dell'assemblea:

lorenzoturi

Per allegazione

lorenzoturi

Legnano, 16 maggio 2022.



Allegato "B" al n. 114/92 di rep. del 16 maggio 2022

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione

"SANTI MARTIRI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale in Legnano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2075.

ART. 4) NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società per a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 5) SCOPI

Ai sensi dell'art. 1 Legge n. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attività in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa, perseguendo l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi alla Dottrina Sociale della Chiesa, organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci e, in particolare, promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e degli apporti di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..

L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 *septies* disp. att. cod. civ..

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

La società, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà sociale, si propone di procurare ai soci opportunità e condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato.

La cooperativa in particolare intende realizzare il proprio fine mutualistico sopra detto esercitando attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio psichico oltre che fornendo servizi destinati all'assistenza di persone anziane e soggetti disabili e fragili.

In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

a) attività agricole e di manutenzione e cura del verde, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti e di prodotti agricoli anche di terzi;

b) prestazioni di servizi di pulizia, di disinfestazione e sanificazione nonché di manutenzione e gestione di aree e di immobili privati e pubblici, anche destinati ad attività commerciali e industriali;

c) servizi di facchinaggio, traslochi e sgomberi;

d) il trasporto di persone e di merce conto terzi e la consegna di pacchi e plichi conto terzi;

e) gestione di parcheggi e svolgimento di attività interessanti la mobilità cittadina;

f) la prestazione di servizi ausiliari alle imprese, relativi all'organizzazione aziendale, quali la segreteria amministrativa, rilevazione, inserimento e rendiconto di dati, l'individuazione e la scelta di materie prime, materiali e tecnologie; lo sviluppo di procedimenti e sistemi; la formazione di personale specializzato; l'elaborazione e la comparazione numerica e grafica di dati; l'elaborazione di strategie aziendali e, in genere, la prestazione di servizi volti alla ottimizzazione della gestione e della produzione aziendali,

comunque non comportanti assunzione di responsabilità tipiche degli iscritti in albi o elenchi professionali;

g) esposizione, produzione, lavorazione di prodotti lavorati, semi-lavorati o trasformati da soci della cooperativa, da altre cooperative, società, enti o artigiani, nonché la loro commercializzazione in appositi spazi, anche fieristici;

h) commercializzazione di prodotti artigianali propri o di altre cooperative;

i) selezione, montaggio, confezionamento, etichettatura, stoccaggio di merci e di materiale, prestazione di servizi analoghi, complementari nei settori del commercio e dell'industria;

l) la realizzazione tipografica e stampa;

m) organizzazione e corsi per lavori socialmente utili;

n) servizi complementari nel settore alberghiero-ricettivo e della ristorazione, la conduzione di spazi e strutture attrezzate per ritrovi e convegni, con possibilità di gestione diretta o tramite concessionario del servizio di somministrazione di pasti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;

o) la prestazione di servizi cimiteriali, quali, a titolo esemplificativo, la tumulazione, l'inumazione, l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione;

p) la raccolta, la pulizia manuale e meccanizzata di strade e luoghi pubblici e privati;

q) la gestione di piattaforme ecologiche e il trasporto di rifiuti per conto terzi;

r) operando come società di servizi energetici (cd. ESCO), lo svolgimento nei confronti di terzi di attività di consulenza tecnica e amministrativa della gestione energetica; la fornitura di servizi di ottimizzazione dei consumi di energia; la gestione e la manutenzione di impianti termici, elettrici, e di cogenerazione ad alto rendimento con reti di teleriscaldamento; la realizzazione, per conto proprio o di terzi, di progetti diretti all'utilizzazione di fonti rinnovabili, di interventi di risparmio energetico e di forestazione, in Italia e all'estero, al fine della riduzione o della neutralizzazione delle emissioni di anidride carbonica, anche mediante campagne informative o didattiche;

s) la raccolta, la selezione, la cessione, il riciclo e lo smaltimento di indumenti, scarpe, borse e di altri oggetti dismessi ed usati, anche con interventi partecipati di aziende specializzate;

t) la raccolta, lo stoccaggio, la conservazione, l'acquisizione, la cessione e la distribuzione di beni e prodotti conferiti anche gratuitamente da persone, enti e società, da distribuire secondo necessità e bisogni a persone o enti che necessitano di aiuti materiali;

u) attività di assistenza e di carattere animativo con collaboratori familiari e infermieristici per persone anziane, ammalati di ogni genere, minori, soggetti disabili, sia a domicilio che in centri diurni, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre attività per il tempo libero;

v) attività di formazione e consulenza;

z) attività di sensibilizzazione e di animazione presso le comunità locali, nazionali ed internazionali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di disagio e bisogno.

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di

legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Gli scambi mutualistici coi soci avvengono sulla base di regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea.

La società potrà scambiare anche con terzi.

TITOLO III **SOCI**

ART. 7) REQUISITI DEI SOCI

Possono diventare soci cooperatori coloro che sono in possesso di idonea preparazione professionale, attestata da diplomi di scuole di settore o dal preatto svolgimento, per almeno due anni, delle attività di cui all'oggetto sociale, presso altre strutture.

Sono ammessi, nei limiti e con le modalità di legge, anche soci volontari.

Il trattamento dei soggetti svantaggiati è quello previsto dalla Legge.

Possono diventare soci cooperatori anche soggetti sforniti dei requisiti dell'arte o mestiere, al fine della loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, a condizione della loro effettiva e costante partecipazione a tutte le iniziative all'uopo promosse dalla cooperativa e del conseguimento degli obiettivi formulati nei singoli programmi.

Il loro numero non può superare il terzo del numero del totale dei soci cooperatori.

Essi costituiscono una categoria speciale.

Ad essi è attribuito un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La procedura di ammissione dei soci è quella di legge.

ART. 8) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta potrà essere versata con le seguenti modalità:

- 1) almeno il 50% (cinquanta per cento) al momento dell'ammissione;
- 2) la quota residua dovrà essere versata nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare:

- a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino

almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..

TITOLO III-BIS **FINANZIATORI**

ART. 9) SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 l. n. 59 del 1992.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 10) CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da strumenti finanziari partecipativi con diritti di amministrazione, nominativi e diversi dai titoli di debito.

ART. 11) ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sovventori sulle future emissioni di strumenti dello stesso genere;
- c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti agli strumenti finanziari dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a quella consentita dalla legge;
- e) il valore unitario di ciascuno strumento finanziario.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione dei regolamenti.

La deliberazione dell'assemblea attribuisce altresì al consiglio di amministrazione l'esecuzione della delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi per la sottoscrizione da parte dei soci sovventori.

ART. 12) DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore, sia esso persona fisica o giuridica, potrà essere attribuito fino ad un massimo di 5 (cinque) voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ..

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

ART. 13) OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle somme relative agli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

ART. 14) TRASFERIMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari partecipativi dei sovventori possono essere trasferiti esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

Non si applica al trasferimento delle partecipazioni dei Soci Sovventori la disciplina di cui al successivo articolo 16.

ART. 15) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 ss. cod. civ..

Ai soci sovventori spetta, inoltre, il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di attribuzione delle partecipazioni.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato nei modi previsti dallo statuto.

ART. 16) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che

abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai discendenti e da società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede della società, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.

Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

ART. 17) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 18) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 19.
 - b. diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal

ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 19) ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 18;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio;
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che, se socio di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
- 12) che non effettui, per causa a lui imputabile, scambi mutualistici con la società per un periodo superiore a due anni.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il

limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.

In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

ART. 20) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le partecipazioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno.

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 21) MORTE DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art 20.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 22) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle partecipazioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 23) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura

subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 24) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 *octies* delle disp. att. cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero

illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;

b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

ART. 26) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione e sull'amministrazione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare

delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 27) DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e comunque secondo i seguenti criteri:

- proporzionalità, non solo quantitativa, ma anche qualitativa con gli scambi mutualistici con i soci operatori;

- insussistenza di una priorità di distribuzione fra ristorni e dividendi;

- insussistenza di un diritto del socio alla distribuzione dei ristorni prima di una conforme delibera assembleare;

possibilità di previsione regolamentare di criteri di distribuzione dei ristorni su base anche solidaristica, in aggiunta a quelli su base quantitativa e qualitativa.

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci nei limiti previsti dalla Legge;

f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo e comunque non in misura superiore dei limiti fissati dalla legge;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 28) ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I **DECISIONI DEI SOCI**

ART. 29) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza:

- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili;
- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;
- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori;
- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;
- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- proposta di concordato fallimentare e preventivo e di amministrazione controllata;
- emissione di titoli di debito;
- nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e delle modalità della liquidazione;
- quelle richieste di forma assembleare da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai soci;
- l'approvazione dei regolamenti interni;

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ..

Ogni altra decisione per la quale non è previsto ai sensi di legge l'obbligo del metodo assembleare, può essere adottata sulla base del consenso per iscritto.

ART. 30) DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 31) ASSEMBLEA

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione.

Qualora il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di convocazione sia inferiore a 120, l'assemblea sarà convocata a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Qualora il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di convocazione sia uguale o superiore a 120, l'assemblea sarà convocata a mezzo di pubblicazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, sul sito ufficiale della società e precisamente www.coopsantimartiri.it o, in caso di mal funzionamento di quest'ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di decisione da assumere mediante consenso scritto dei soci, l'avviso deve contenere l'indicazione del termine entro il quale ciascun socio deve far pervenire alla società il proprio voto, la cui mancata ricezione nei termini da parte della società equivale ad assenza, nonché l'indicazione del testo della decisione che si intende adottare e delle modalità di reperimento delle informazioni e documentazioni utili per l'espressione del consenso.

Le comunicazioni fra società, soci, amministratori e soggetti esercenti il controllo, segnatamente quelle relative all'assunzione delle decisioni, anche per quanto attiene l'espressione del consenso o del voto, nei casi in cui non sia necessaria l'adunanza, nonché quelle relative al recesso e all'esclusione, si intendono validamente fatte anche al diverso recapito, per i diversi mezzi di telecomunicazione, dagli stessi fatto iscrivere nel corrispondente libro sociale e, per la società, a libro assemblee; sempreché lo strumento tecnico adottato per la comunicazione sia attendibile circa l'identità del mittente e tale da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo meramente esemplificativo: lettera raccomandata con avviso di ricevimento; posta elettronica firmata digitalmente).

Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, ove previste, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza audio-video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

trattati.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 32) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono o sono rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 34) GESTIONE DELLA SOCIETA'

La gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

ART. 35) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ART. 36) NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere uno o più amministratori.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista

dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 37) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi e il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

ART. 38) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il

consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di rinuncia all'ufficio, la nomina ha effetto immediato se permangono in carica altri amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui subentrano i nuovi.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine eventualmente fissato, la nomina ha effetto dal momento in cui subentrano i nuovi.

ART. 39) RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 40) ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art.

2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci.

ART. 41) REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle

scritture contabili dei fatti di gestione e di amministrazione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 42) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;

c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43) CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e

quelle relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro unico da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 44) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, e mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, cod. civ..

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

ART. 45) DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Firmati:

LORENZO TURRI
LUIGI GAROFALO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Dr. LUIGI GAROFALO Notaio residente in Parabiago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma elettronica qualificata (dotata di certificato numero seriale 21 9d, con validità fino al 25 giugno 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico su supporto cartaceo conservato nei miei atti a raccolta e sottoscritto a norma di legge.

Parabiago, via Minghetti n. 25,
ventitre maggio duemilaventidue.